

Edizione di lunedì 2 Marzo 2020

EDITORIALI

La formazione di Euroconference non si ferma: tutti gli eventi di Centro Studi Tributari in diretta sul web

di **Sergio Pellegrino**

VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 24 al 29 febbraio 2020

di **Lucia Recchioni**

IVA

Fattura elettronica e nuovo tracciato xml

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Non è R&S l'adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti

di **Debora Reverberi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Indennizzo a fronte della riduzione del canone di locazione

di **Sandro Cerato**

HOSPITALITY

Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – Parte II

di **Leonardo Pietrobon**

RASSEGNA RIVISTE

Le vendite a distanza del vino nell'UE e i connessi profili Iva e accise

di **Alberto Tealdi, Silvio Rivetti**

EDITORIALI

La formazione di Euroconference non si ferma: tutti gli eventi di Centro Studi Tributari in diretta sul web

di **Sergio Pellegrino**

Anche questa settimana, purtroppo, ci siamo visti costretti a **sospendere l'attività di formazione in aula in alcune regioni** a causa della **diffusione del coronavirus** e delle **restrizioni imposte dalle Autorità**.

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e, da ieri, anche il **Friuli Venezia Giulia**, hanno deciso, infatti, di **mantenere chiuse scuole e università** e di **vietare gli eventi che determinano assembramenti di persone** e che, conseguentemente, incrementano il rischio di un contagio.

In questa settimana, sino al 6 marzo, in queste regioni tutti i nostri corsi in aula sono dunque, giocoforza, annullati.

Ma questo **non vuol dire che la nostra attività di formazione si ferma, assolutamente.**

Tutti gli eventi pianificati da Centro Studi Tributari di Euroconference si terranno infatti regolarmente nella versione Digital, in diretta sul web.

Per chi non avesse ancora sperimentato questa **metodologia di fruizione degli eventi formativi**, che abbiamo lanciato nel **mele di ottobre dell'anno scorso**, questa può rappresentare un'**ottima occasione per fare una prova**.

Moltissimi sono i Colleghi che l'hanno già scelta in questi mesi "autonomamente", come **alternativa alla formazione in aula**, beneficiando così di un'**ottimizzazione dei tempi dedicati alla formazione** ed **eliminando la necessità degli spostamenti**.

Quando abbiamo pensato a questa diversa metodologia di fruizione dei corsi, l'abbiamo fatto soprattutto per la **formazione specialistica**, normalmente "**concentrata**" nelle **grandi città**: così facendo abbiamo voluto "**abbattere**" le **distanze** per tutti quelli che **vivono e operano altrove**, consentendo loro di partecipare a questi eventi "comodamente" ovunque si trovino.

Al di là di ogni nostra aspettativa è stato il successo di **Master Breve Digital**, la cui **aula "virtuale"** è già divenuta, alla prima edizione, la sede di **Master Breve** numericamente più importante in Italia: parliamo di un **percorso formativo che si tiene in 45 sedi sparse ovunque in giro per l'Italia** e per il quale, evidentemente, la **motivazione della distanza "fisica"** poteva valere soltanto per alcuni di quelli che l'hanno scelto.

Gli eventi di *Euroconference* in versione **Digital** si svolgono **in diretta**, il **partecipante vede sul proprio schermo contemporaneamente il relatore e le slides** che questi sta proiettando, ha la **possibilità di rivolgergli delle domande**: manca il contatto “fisico” (ed in questi tempi è sicuramente meglio così ...), ma per il resto **l'esperienza è equivalente a quella derivante dalla partecipazione in aula**.

Dal punto di vista “tecnologico”, **la fruizione è alla portata di tutti** (anche di coloro che “tecnologici” non si ritengono affatto): è sufficiente **avere un computer**, un **buon collegamento ad internet** e, se possibile, un **paio di cuffie**.

Davvero **niente di complicato**, anche alla luce delle **istruzioni** che abbiamo predisposto e che vengono inviate ai partecipanti, e al fatto che comunque **il nostro personale è a disposizione per aiutare chi dovesse avere delle difficoltà**.

Ci auguriamo, naturalmente, che a **partire dalla prossima settimana i divieti vengano meno** e si possa tutti tornare alla **nostra vita “normale”**, che vuol dire, per quanto ci riguarda direttamente come azienda, anche la possibilità di **riprendere ad organizzare i corsi in tutto il Paese, senza limitazioni**.


A quel punto i **nostri partecipanti** potranno **decidere liberamente** se seguire i nostri eventi di formazione **in aula** oppure nella **versione Digital**: sono convinto che **molti di quelli che ancora non hanno provato quest'ultima**, e magari lo **faranno “forzatamente” in questa settimana** a causa del *coronavirus*, **continueranno a sceglierla per la sua “comodità”** anche quando l'emergenza sarà finita.

VIDEO APPROFONDIMENTO


Le principali novità della settimana dal 24 al 29 febbraio 2020

di **Lucia Recchioni**

1. Presentazione



Le principali novità
della settimana

START 

dal 24 al 29 febbraio 2020

2. Approvazione Legge di conversione decreto Milleproroghe



Approvazione Legge di conversione decreto Milleproroghe



3. Lettere d'intento: modalità attuative D.L. 34/2019



Lettere d'intento: modalità attuative D.L. 34/2019

START 

Provvedimento 27.02.2020

4. Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche



Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche



Provvedimento 28.02.2020

IVA

Fattura elettronica e nuovo tracciato xml

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A distanza di un anno dall'introduzione della fattura elettronica arrivano nuove **modifiche al tracciato xml: nuovi codici "TipoDocumento" e nuovi sottocodici nel campo "NaturaOperazione"** per consentire la **preparazione della dichiarazione Iva "semi" precompilata**, con buona pace degli addetti ai lavori che dovranno rimettere mano ai programmi e alle proprie procedure interne per allinearsi alle novità.

Si ricorda che l'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), come modificato dall'[articolo 16 D.L. 124/2019](#), prevede che, a partire **dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale**, nell'ambito di un programma di assistenza *online* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi** Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, **le bozze dei seguenti documenti:**

a) **registri** di cui agli [articoli 23 e 25](#) del **D.P.R. 633/1972**;

b) **comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva**.

Inoltre, **a partire dalle operazioni Iva 2021**, oltre alle bozze appena descritte, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione **anche la bozza della dichiarazione annuale Iva**.

Il contribuente **potrà apportare modifiche alla bozza proposta**, dal momento che l'Agenzia non possiede tutte le ulteriori informazioni **connesse al profilo soggettivo**, ovvero alla **percentuale di detraibilità di alcune somme**, nota solo all'interessato.

Con il [provvedimento del 28 febbraio 2020](#) sono state approvate le **nuove specifiche tecniche** (versione 1.6 dell'allegato A), che sostituiscono, **con decorrenza 4 maggio 2020**, le specifiche tecniche versione 1.5 di cui all'allegato A del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018](#).

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti **fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche** di cui alla versione 1.5.

Nello specifico, sono stati **modificati gli schemi** e sono stati inseriti **nuovi controlli** per **rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”** rispetto alla normativa fiscale.

Ricordiamo che il **campo “NaturaOperazione”**, richiesto ogniqualvolta non sia applicata l'Iva, ad oggi prevede **7 tipologie di codici**, di seguito riepilogati.

N1 – Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 15

N2 – Operazioni fuori campo Iva

N3 – Operazioni non imponibili Iva

N4 – Operazioni esenti

N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura

N6 – Operazioni soggette ad inversione contabile

N7 – Iva assolta in altro stato Ue

Le tipologie descritte non possono sicuramente consentire un **raccordo tra il tracciato xml della fattura elettronica e la dichiarazione Iva**, basti pensare allo svariato numero di casistiche Iva ricomprese in ogni singola natura operazione; emblematico è il caso del **codice “N3”**, che ricomprende le **esportazioni** di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#), oltre alle **cessioni intracomunitarie** di cui all'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) e le fatture emesse **nei confronti degli esportatori abituali** di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), informazioni da esporre in **punti distinti** della dichiarazione annuale Iva.

La strada scelta dall'Amministrazione è stata quella di prevedere l'**introduzione di sottocodici nel campo “NaturaOperazione”**: così, ad esempio, dovremo utilizzare la natura “N3.2” per indicare le **cessioni intra-Ue** (da riportare nel rigo VE30, colonna 3) o la natura “N3.3” per indicare le cessioni verso clienti di San Marino (da riportare nel rigo VE30, colonna 4).

La stessa *ratio* è stata seguita per i codici **“TipoDocumento”** che, ad oggi, prevedono le seguenti codifiche.

TD01 Fattura

TD04 Nota di credito

TD05 Nota di debito

TD07 Fattura semplificata

TD08 Nota di Credito semplificata

TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni

TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi

TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

Dal 4 maggio 2020, invece, vengono introdotti **nuovi codici** da utilizzare *ad hoc*: ad esempio, **TD16** in caso di **integrazione fattura per reverse charge** interno, **TD22** – **estrazione beni dal deposito Iva**, o **TD17** – **autofattura per acquisto di servizi dall'estero**, **TD21** – **autofattura per splafonamento**.

Sempre in tema di aggiornamenti in ambito di fatturazione elettronica, segnaliamo che **l'Agenzia ha rivisto le FAQ 36 e 38 (aggiornate al 31 gennaio 2020)** riguardanti **l'applicazione del reverse charge**: in caso di acquisti soggetti ad inversione contabile (ad esempio, ai sensi dell'**articolo 74, commi 7 e 8**, oppure dell'**articolo 17, comma 6, lettera a-ter**) il cessionario/prestatore può effettuare l'integrazione **predisponendo un altro documento**, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, l'Agenzia precisa che tale documento **non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdl** e che **non sussiste alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore**.

Si segnala, infine, che **dal 20 febbraio 2020** è disponibile nella **area riservata dell'Agenzia delle entrate** – sezione Fatture e corrispettivi – la **nuova funzionalità di consultazione e download massiva delle fatture elettroniche**: tale funzione consente di selezionare in modo differenziato le fatture emesse, quelle ricevute e quelle messe a disposizione; in particolare, si potrà effettuare il *download* delle fatture **selezionandole anche per data ricezione**.

AGEVOLAZIONI

Non è R&S l'adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

Le attività finalizzate all'implementazione di un **processo di economia circolare nel campo della gestione dei rifiuti prodotti non sono di per sé attività ammissibili al credito d'imposta R&S.**

Con la [risposta all'interpello n. 82 del 28.02.2020](#) Agenzia delle Entrate e MISE hanno nuovamente ribadito la propria **prassi interpretativa** in materia di **innovazioni di processo e dell'organizzazione**, giudicate più volte **inammissibili al credito d'imposta R&S** di cui alla previgente disciplina dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.

Il caso specificamente esaminato riguarda una società operante nel **settore della grande distribuzione organizzata**, comparto del **retail food**, che ha intrapreso un **progetto finalizzato all'implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti.**

Il progetto prevede i seguenti **obiettivi**:

- profilazione di un **processo innovativo** tale da determinare un **modello di raccolta qualitativa dei rifiuti prodotti**;
- determinazione di una **modalità innovativa di trattamento dei rifiuti** nel comparto del *retail food*.

La nuova **modalità di gestione dei rifiuti** consiste in una **maggiore differenziazione delle tipologie prodotte** e nella loro **valorizzazione economica**, tramite affidamento a fornitori esterni per la trasformazione della materia prima secondaria.

Il progetto ha comportato **attività di implementazione di metodologie organizzative, processi, servizi e layout che coprono l'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti**, spaziando dalla produzione e consumo alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie.

L'impresa istante ha dettagliato le seguenti **modalità di soddisfacimento dei 5 criteri di**

classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati in relazione a presunte attività di sviluppo sperimentale, come definite all'[articolo 3, comma 4, lettera c\), D.L. 145/2013](#) e al **paragrafo 1.3, punto 15, lettera j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01)**:

- **novità dei processi aziendali** di gestione dei rifiuti e della materia prima secondaria;
- **creatività dell'approccio alla gestione dei rifiuti prodotti**, ispirato alla convinzione che l'aumento dell'impatto gestionale si tramuti in una gestione più efficiente, efficace, economica e sostenibile della filiera;
- **incertezza operativa circa la valutazione dei quantitativi di rifiuti prodotti** nonché **incertezza economico-finanziaria** in termini di *trade-off* benefici attesi-costi di modifica dei processi gestionali;
- **sistematicità** quanto a **pianificazione dell'attività svolta, dotazione finanziaria e riscontri documentali**;
- **trasferibilità del processo innovato ad altri punti vendita** del comparto del *retail food*, ad altri comparti della GDO quali il *PET food Retail* e il *personal care retail*.

L'implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti descritto nell'interpello **rientra** secondo la prassi interpretativa di Agenzia delle Entrate e MISE, nelle seguenti fattispecie che, in quanto estranee alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, **non beneficiano del credito d'imposta R&S**:

- **"innovazione di processo"**, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera bb) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), che comprende le attività di **applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software**;
- **"innovazione dell'organizzazione"**, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera y) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), intesa come **applicazione di un nuovo metodo organizzativo** nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa.

L'interpretazione adottata dall'**Agenzia delle entrate e dal MISE è stata più volte manifestata nei documenti di prassi emanati**, da ultimo nella [risoluzione AdE 40/E/2019](#) e nella [risoluzione AdE 46/E/2018](#).

Spingendosi oltre i criteri generali, il MISE ha contestato inoltre alla società istante l'ammissibilità al credito R&S del progetto in esame per quanto concerne **i requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica**.

Sotto il profilo della novità e creatività il Ministero ha eccepito all'impresa **l'assenza di innovazione rispetto al settore di riferimento**, poiché le attività intraprese non apportano sul mercato **alcun avanzamento di natura scientifica o tecnologica**.

Si ravvisa in tal caso **l'adozione di modelli organizzativi e gestionali già definiti a livello teorico, normativo ed operativo in molteplici settori**, compreso quello in esame.

Sotto il profilo dell'incertezza tecnologica il Mise ritiene che l'attività svolta non sia caratterizzata da rischi di insuccesso tecnico, consistendo in una **mera valutazione di sostenibilità tecnico-economica di una modalità di gestione di rifiuti nuova per l'impresa**.

Il principio generale di individuazione delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta è espressione della *ratio legis*: meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività necessarie **al superamento di un problema o di un'incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche note in base allo stato dell'arte del settore di riferimento**.

Nel **campo di applicazione del credito d'imposta R&S** di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) rientrano dunque le attività svolte nell'ambito di un **progetto avente le seguenti finalità**:

- realizzazione di **nuovi prodotti**, intesi come **beni o servizi**;
- realizzazione di **nuovi processi produttivi**;
- **miglioramento significativo di prodotti esistenti**, intesi come **beni o servizi**;
- **miglioramento significativo di processi produttivi esistenti**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Indennizzo a fronte della riduzione del canone di locazione

di **Sandro Cerato**

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Nel recente passato ([risposta all'istanza di interpello n. 16 del 29 gennaio 2019](#)) l'Agenzia ha affrontato il caso di una società che conduce in **locazione un immobile strumentale** in forza di un contratto locativo, la cui efficacia era destinata a cessare per effetto della disdetta comunicata dal locatore.

Quest'ultimo, infatti, non era intenzionato a rinnovare il rapporto di locazione alle medesime condizioni contrattuali, in ragione dell'intervenuto **incremento del valore commerciale e locatizio dell'immobile**.

In esito alla trattativa relativa al nuovo contratto di locazione, il **locatore accettava una riduzione del canone annuo** inizialmente proposto per il rinnovo, richiedendo però, quale contropartita, il versamento di una somma a titolo di **indennizzo per la riduzione del canone annuo**, accordato con apposita scrittura privata espressamente qualificata dalle parti come "**scrittura indennitaria**".

A fronte di tale pattuizione contrattuale è stato chiesto all'Agenzia delle entrate quale fosse il **corretto trattamento fiscale dell'indennizzo in parola**, ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap).

Secondo la società istante (che predispone il proprio bilancio in conformità alla normativa del codice civile, interpretata e integrata dai **principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità**) la contabilizzazione del pagamento anticipato dell'indennizzo in parola doveva rispettare quanto disposto dall'[articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, cod. civ.](#), secondo cui "*la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*".

Infatti detta somma, al di là della **qualificazione contrattuale come "indennizzo"**, da un punto di vista sostanziale, doveva ritenersi una **componente anticipata del canone di affitto dell'immobile**.

In particolare, trattandosi di **fattispecie non specificatamente disciplinata dai principi contabili**, la società istante riteneva che dovesse applicarsi, per analogia, la **disciplina prescritta dal principio contabile Oic 12** (Appendice A) per la fattispecie (seppure differente) delle **operazioni di locazione finanziaria**, con conseguente possibilità di:

- **ripartire il pagamento anticipato dell'indennizzo in proporzione al tempo** e più precisamente lungo tutto il periodo della durata contrattuale della locazione (18 anni), tramite l'iscrizione di un risconto attivo e;
- **di dedurre, in un'unica soluzione, le quote non ancora dedotte nell'esercizio** in cui si fosse verificata l'interruzione anticipata del contratto di locazione (ossia prima del diciottesimo anno dalla data di inizio della locazione).

Di diversa opinione l'Agenzia delle entrate che, **negando l'esistenza di ogni collegamento contrattuale tra la scrittura privata** (che prevedeva il pagamento dell'indennità) e il nuovo contratto di locazione, ha **rigettato l'interpretazione sostanziale** individuata dal contribuente istante.

Secondo l'Agenzia delle entrate, il **pagamento dell'indennizzo in questione** (riconducibile a un'obbligazione autonoma con funzione indennitaria) rappresenta, infatti, un **debito/passività** di natura determinata ed esistenza certa, trattandosi di un'obbligazione a pagare un ammontare fisso a una data stabilita.

Alla luce dei predetti elementi, l'Agenzia ha ritenuto che **tale somma non possa essere qualificata come canone di locazione**, assumendo la stessa una “mera” **funzione indennitaria**.

Ai fini fiscali, quindi, in virtù dell'anzidetta qualificazione, il componente negativo rappresentato dall'indennizzo deve essere considerato **fiscalmente deducibile**, ai fini Ires e ai fini Irap, **nel periodo d'imposta in cui sorge l'obbligazione** della società al pagamento verso la controparte, trattandosi di un'obbligazione “istantanea” e non “di durata”, ai sensi dell'[articolo 109, comma 2, lettera b\), ultimo periodo, Tuir.](#)

L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate non è esente da critiche in quanto la stessa pare attribuire **rilevanza contabile e fiscale unicamente agli aspetti formali della “scrittura indennitaria”** rispetto a quelli sostanziali alla base della stessa, ossia l'intervenuta **riduzione del canone di locazione** previsto nel nuovo contratto di affitto.

È infatti difficile sostenere che per il **locatario** il pagamento della somma *una tantum* non debba essere ricondotto, nella **sostanza** (e al di là della qualificazione contrattuale), ad un **costo riguardante la locazione** e come tale da imputare a bilancio **secondo un criterio temporale**.

HOSPITALITY

Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – Parte II

di **Leonardo Pietrobon**



Nel [precedente intervento](#) è stato evidenziato come il Legislatore, nel disciplinare il contratto di deposito in albergo, si sia occupato preliminarmente di individuare:

- i casi di **responsabilità dell'albergatore**;
- le **limitazioni a tale responsabilità**.

In estrema sintesi, si ricorda che i casi di responsabilità dell'albergatore si suddividono rispettivamente in:

1. **responsabilità dell'albergatore** per le cose **portate in albergo**;
2. **responsabilità dell'albergatore** per le cose **consegnate in albergo**;
3. **responsabilità dei danni** alle cose per colpa dell'albergatore.

Con riferimento alla prima "fattispecie" di responsabilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 1783 del codice civile, *"gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo"*.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le vendite a distanza del vino nell'UE e i connessi profili Iva e accise

di **Alberto Tealdi, Silvio Rivetti**



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto dalla “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 46/2020?”

La fiscalità indiretta delle operazioni di vendita a distanza del vino, ai consumatori privati siti in Stati membri UE (ove, per vendita a distanza, s'intende la cessione dei beni con spedizione o trasporto da parte del fornitore o per suo conto), non si definisce soltanto in relazione alle regole tributarie generali (specificamente in punto Iva); ma anche alla luce di norme di eccezione, che entrano in gioco per effetto dell'imponibilità ad accisa del bene compravenduto.

Le accise esprimono una forma di imposizione di evidente specificità, atteso che essa esercita pressione direttamente sull'attività di produzione di beni determinati, assunti come particolarmente significativi (si pensi ai prodotti energetici, ai tabacchi, all'alcol): e proprio l'esigenza di presidiare l'imposizione di tali settori strategici, per le implicazioni non solo economiche ma anche d'impatto sociale che tale presidio comporta, giustificano la previsione di regime di eccezione per la circolazione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa come il vino, rispetto alla circolazione dei beni ordinari. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO della “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 46/2020?”](#)

Normativa e prassi in sintesi

Contrattualistica

Preliminare di vendita di bene di provenienza donativa e pericolo di rivendica *di Maria Chiara Guzzon*

Il contratto di rete in agricoltura *di Samuele Cantini*

Fiscalità agricola

Ultimi anni di esenzione Irpef per Iap e coltivatori diretti *di Maria Cavaliere*

Le vendite a distanza del vino nell'UE e i connessi profili Iva e accise *di Silvio Rivetti e Alberto Tealdi*

Anche ai soci di società di persone spettano le agevolazioni ai fini Imu *di Dario Bigoni*

Finanza verde

Il supporto agli investimenti delle imprese agricole nella Legge di Bilancio 2020 *di Fabrizio Rosatella*

Lavoro & previdenza

Il bando Isi 2019: dal 16 aprile avvio della procedura informatica per la compilazione dell'istanza *di Francesco Bosetti*

Adempimenti

Anche l'olio, come il vino, ha il suo turismo dedicato: gli adempimenti *di Tiziana Di Gangi*

Il caso risolto

Per lo scioglimento della Snc agricola è necessario l'atto notarile *di Alberto Rocchi*

Osservatorio